

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**NAPOLI**

**RICORSO** nell'interesse della dott.ssa **Prisco Stefania** (cod. fisc. PRS SFN 78R62 H931V), nata a S. Giuseppe Vesuviano (Na) il 22.10.1978 e residente in Ottaviano (Na) alla via Angelo Mozzillo, 22, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv.to Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., **NONCHÉ CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

**E NEI CONFRONTI** della prof.ssa Vito Anna Paola, nata il 29.01.1984, residente alla via Bartolo Longo, 91/S (80147), Napoli, collocata alla posizione n. 125 della graduatoria di merito della classe di concorso AB24 e AB25 del Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106;

**E NEI CONFRONTI** di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della classe di concorso AB24 e AB25, che in virtù dell'inserimento nella graduatoria di merito della dott.ssa Prisco Stefania verrebbero scavalcati in quanto considerati potenziali controinteressati;

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A)** del decreto direttoriale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 6949 del 23 marzo 2018, pubblicato solo il 28 marzo 2018, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese), relativa al concorso per il reclutamento di personale docente nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 75.2 pt. in luogo dei 77.9 pt. effettivamente spettante; **B)** del decreto di rettifica ad integrazione della graduatoria *de qua* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n.7762 del 5.04.2018, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 75.2 pt. in luogo dei 77.9 pt. effettivamente spettante; **C)** degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali; **D)** del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dalla ricorrente; **E)** successivi eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria *de qua*; **F)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.

**F A T T O**

La dott.ssa Prisco Stefania partecipava al Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento di personale docente nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106 (**doc.1**), presentando

domanda di partecipazione (**doc. 2**) in relazione ai posti disponibili nella Regione Campania per la classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese).

Il decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 106/2016 in riferimento alla classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese) individuava 200 posti messi a concorso.

Come noto, l'art. 9, comma 1, del DDG 106/2016 espressamente disponeva che *“la commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g della Legge”*. Pertanto, i posti messi a concorso per la Regione Campania risultavano essere 237.

La ricorrente evidenziava, poi, di essere in possesso dei seguenti titoli (**doc. 3**) in conformità a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e perfettamente valutabili in applicazione della tabella A di ripartizione dei punteggi approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale (**doc. 4**):

1) Titolo di abilitazione conseguito tramite Percorso Abilitante Speciale (PAS), presso l'Università degli Studi di Napoli “*L'Orientale*” conseguita il 8.01.2016;

2) Certificazione Linguistica livello C2 presso Centro LCCI in data 16.09.2016;

3) Diploma di perfezionamento post laurea “*Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali*” presso Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento in data 16.09.2016;

4) Master di I livello “*Strategie formative e metodologiche didattiche per l’insegnamento*” conseguito per l’a.s. 2013/2014 presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento;

5) sette anni di servizio prestati dall’a.s. 2007/2008 all’a.s. 2013/2014.

Con decreto direttoriale, prot. n. 6949 del 23 marzo 2018, pubblicato solo il 28 marzo 2018 (**doc. 5**), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese), relativa al concorso per il reclutamento di personale docente nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, e alla ricorrente risultava attribuito l’erroneo punteggio complessivo pari a 75.2 pt. in luogo dei 77.9 pt. effettivamente spettante.

Con decreto di rettifica ad integrazione l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n.7762 del 5.04.2018 (**doc. 6**), approvava la graduatoria definitiva per la classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese) ed attribuiva nuovamente alla ricorrente l’erroneo

punteggio complessivo pari a 75.2 pt. ed inserita alla posizione n. 141 della graduatoria *de qua*, in luogo dei 77.9 pt. effettivamente spettante.

.

La ricorrente, pertanto, si avvedeva di un'erronea applicazione da parte dell'Amministrazione resistente della tabella A di ripartizione dei punteggi, approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale, ravvisando il mancato esatto riconoscimento dei titoli vantati valutabili.

Orbene, l'errata attribuzione del punteggio fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se si fosse correttamente attribuito alla stessa il giusto punteggio, la docente Prisco **risulterebbe non solo vincitrice del concorso ma sarebbe stata inserita alla posizione n. 112 della graduatoria (invece della posizione n. 141).**

Pertanto, se l'Amministrazione resistente avesse valutato **correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (9.7 punti invece di 7.2) dall'odierna ricorrente, la dott.ssa Prisco avrebbe ottenuto un punteggio finale di 77.9 e non di 75.2**, risultando vincitrice del concorso con conseguente **inserimento alla posizione n. 112 della graduatoria finale di merito (invece della posizione n. 141)**, in quanto a parità di punteggio con altri docenti prevale il candidato più giovane di età come disciplinato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e collocata, quindi, in una posizione migliore nella graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

\* \* \* \* \*

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la dott.ssa Prisco Stefania, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

**MOTIVI**

**I . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E 8 DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 23 FEBBRAIO 2016 N. 94 E RELATIVE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.**

Con il presente motivo di ricorso si intende sottoporre a codesto Giudice l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente in relazione alla valutazione dei titoli presentati per il concorso docenti, per la classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese).

Infatti sulla base della somma dei titoli valutabili il punteggio conseguito dalla ricorrente sarebbe pari a 9.7 invece che a 7.2 pt.

Ed infatti, in applicazione della tabella A allegata al D.M. 23 febbraio 2016 n. 94, alla ricorrente sarebbe spettato per i titoli vantati il maggiore punteggio pari a 9.7 punti (in luogo dei 7.2 pt. effettivamente riconosciuti), secondo il seguente prospetto:

<b>TITOLO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Titolo di abilitazione (punto A.1.1)	<b>0.8</b>
Certificazione Linguistica livello C2 (punto B.5.7)	<b>3</b>

AVVOCATO

Diploma di perfezionamento post laurea  
“Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare  
e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali”  
(punto B.5.8) 0.5

Master di I livello “Strategie formative e metodologiche  
didattiche per l’insegnamento”  
(punto B.5.8) 0.5

sette anni di servizio prestati  
dall’a.s. 2007/2008 all’a.s. 2013/2014  
(punto D.1.1) 4.9

**TOTALE 9.7**

**Ne deriva che il punteggio finale sarebbe dovuto essere quello di 77.9**

**(scritto 30 + orale 38 + titoli 9,7) in luogo dei pt 75.2 effettivamente  
riconosciuti.**

I suindicati titoli, infatti, sono pienamente valutabili a fini concorsuali in stretta applicazione della tabella A e B del D.M. n. 94/2016, richiamata dall’art. 8 del bando concorsuale, che non lasciava alcun margine discrezionale in capo alla Commissione esaminatrice.

Pertanto, se l’Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (9.7 punti invece di 7.2) dall’odierna ricorrente, la dott.ssa Prisco avrebbe ottenuto un punteggio finale di 77.9 e non di 75.2, risultando vincitrice del concorso con conseguente inserimento alla posizione n. 112 della graduatoria finale di merito (invece della posizione n. 141), e collocata, quindi, in una posizione migliore nella graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

**II. ARBITRARIETÀ MANIFESTA ED ERRONEITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DEL  
PUNTEGGIO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE**

**DELL'AMMINISTRAZIONE PER MANCATA CORREZIONE DELLA  
GRADUATORIA FINALE DI MERITO.**

La mancata assegnazione del corretto punteggio nella valutazione dei titoli ha portato la dott.ssa Prisco a non ottenere il legittimo punteggio di 9.7.

Sul punto va precisato che nelle procedure concorsuali l'Amministrazione è esonerata dalla motivazione soltanto quando applica i criteri previsti dal bando.

Nel caso de quo, avendo la ricorrente presentato i titoli previsti dal bando, la commissione avrebbe dovuto estrinsecare - stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione - le ragioni che hanno, invece, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Alla luce di quanto suesposto, è del tutto evidente la sussistenza della violazione della Tabella A allegata bando di concorso, nonché il vizio dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento concorsuale, atteso che l'omissione suddetta ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa Amministrazione ha imposto.

Ne deriva anche sotto questo profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**III. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL BANDO DI  
CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE  
DEL 23 FEBBRAIO 2016 N. 94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL  
D.M. 23.02.2016, N. 84. FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI  
ISTRUTTORIA.**

L'art. 8 del bando di concorso è chiaro ed eloquente nello statuire al comma 1 che "I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto



riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione” e la tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94 è altrettanto eloquente nello stabilire che i titoli presentati dal ricorrente debbano senza alcun margine di dubbio portare all’attribuzione ad essa di 9.7 punti invece di 7.2.

Del resto il bando deve essere sempre interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilità di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, a significati inespressi nel testo del bando stesso (cfr. Cons. Stato, VI, n. 291/94).

Nello specifico l’Onorevole collegio adito potrà accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dalla dott.ssa Prisco nel novero delle categorie tipizzate dal bando e dai rispettivi allegati, verificando l’illegittimità della scelta di non riconoscere i punteggi spettanti sulla base della mera applicazione meccanica dei criteri formulati dalla disciplina concorsuale contenuta nella *lex specialis*.

Ne consegue l’evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori punti spettanti con conseguente inserimento alla posizione n. 112 della graduatoria finale di merito del concorso.

**IV. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2016 N. 94. VIOLAZIONE DEL PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

La par condicio tra i concorrenti ad una selezione può essere identificata come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione.

Come noto, infatti, in una procedura concorsuale tutti i candidati devono essere trattati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirata *«ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti»* (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Infatti il bando di concorso è una *lex specialis* e le clausole in esse contenute costituiscono un “unicum” non modificabile, senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della P.A.

Ne consegue che la mancata assegnazione alla dott.ssa Prisco del punteggio spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, sulla base dei criteri indicati nella Tabella A determinerebbe nei suoi confronti una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire nella valutazione dei propri un punteggio corrispondente alle prescrizioni della *lex specialis* di gara.

Del resto sul punto, il giudice amministrativo ha affermato *«il dovere dell'Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato»* (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740).

### **ISTANZA CAUTELARE**

In ordine al fumus boni juris, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un

pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che comportano l'**erronea attribuzione del punteggio ed il conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria tra i vincitori della selezione concorsuale** per la classe AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese).

L'errata attribuzione del punteggio fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se si fosse correttamente attribuito alla stessa il giusto punteggio, la docente Prisco **risulterebbe non solo vincitrice del concorso ma sarebbe stata inserita alla posizione n. 112 della graduatoria (invece della posizione n. 141).**

Pertanto, se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (9.7 punti invece di 7.2) dall'odierna ricorrente, la dott.ssa Prisco avrebbe ottenuto un **punteggio finale di 77.9 e non di 75.2**, risultando vincitrice del concorso con conseguente **inserimento alla posizione n. 112 della graduatoria finale di merito (invece della posizione n. 141)**, e collocata, quindi, in una posizione migliore nella graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

Giova sottolineare che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per l'a.s. 2017/2018 ha provveduto alle convocazioni per l'immissione in ruolo per la classe di concorso *de quo* arrivando sino alla posizione n. 85 della graduatoria del concorso come si evince dal calendario del 1 agosto 2017 (**doc. 7**), e pertanto, nella prossima tornata di convocazioni la ricorrente potrebbe essere gravemente penalizzata non trovandosi nella sua corretta collocazione in graduatoria (posizione n. 112).

L'Amministrazione resistente procederà, infatti, all'interpello dei vincitori per l'assunzione in servizio e l'assegnazione delle sedi ai sensi dell'art. 10 della lex specialis, così da poter completare le nomine.

In tal senso, la ricorrente vede essere ridimensionata gravemente la chance di ottenere l'ambita immissione in ruolo, nonostante abbia brillantemente superato tutte le prove concorsuali conseguendo un punteggio complessivo utile all'inserimento nella graduatoria di merito.

La ricorrente, priva di stabile occupazione lavorativa, permarrebbe in una condizione di ingiusto precariato, non potendo godere di un reddito sufficiente a programmare le proprie scelte di vita.

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

E ciò quanto meno ai fini dell'adozione di una misura sollecitatoria della riedizione del potere (cd. remand), di modo che l'Amministrazione resistente possa ricalcolare il punteggio nel rispetto della Tabella A allegata al DM 94/2016, in ragione di una tecnica di tutela che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo quindi all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale (cfr. ex multis TAR Molise, Sez. I, 16 gennaio 2015, n. 5).

Tali circostanze pregiudicano irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito.

Si chiede pertanto all'Ecc.mo Giudicante adito di voler disporre, seppure con riserva, l'attribuzione dei restanti punti non assegnati alla ricorrente, in

quanto il mancato conferimento di questi ultimi determinerebbe un danno irreparabile.

**PQM**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli, 20 aprile 2018

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente nella vigente graduatoria di merito per la classe di concorso AB24 – lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) e AB25 – Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Inglese), Regione Campania, finalizzato al reclutamento del personale docente bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati

siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Campania, Napoli, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 20 aprile 2018

(avv. Guido Marone)

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli, 20 aprile 2018

(avv. Guido Marone)